



n. 807/2021 r.g.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**  
**Prima Sezione Civile**

composta da:

dott.ssa Caterina Passarelli	Presidente
dott. Alberto Valle	Consigliere
dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile promossa con atto di citazione da

**360 Rent s.r.l.** con sede in Verona (c.f. e p. iva n. 04118350232), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Davide Besnati, difesa dall'avv. Giovanni Santosuosso ed elettivamente domiciliata Verona presso lo studio del difensore

(attrice)

nei confronti di



**Steak 'N' Shake International s.a.r.l.** con sede nel Principato di Monaco in persona del legale rappresentante *pro tempore* Herve Poirier, difesa dagli avv.ti Lorenzo de Martinis e Gaetano Iorio Fiorelli, domiciliata in Milano presso lo studio del secondo difensore

(convenuta)

sulle seguenti conclusioni:

per l'attrice:

*Rifiutare, ai sensi dell'art 840 commi 3 e 5 c.p.c. il riconoscimento o l'esecuzione nella Repubblica Italiana del Lodo Definitivo Parziale del 5 giugno 2020 e del Lodo Definitivo del 15 settembre 2020, nella parte in cui condanna 360 Rent al pagamento della somma di \$ 401.920,03 a titolo di spese legali, costi e spese, pronunciati dal Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie a Indianapolis, Indiana, Stati Uniti d'America all'esito del procedimento arbitrale n. 01-18-0003-0322 in quanto contengono disposizioni contrarie all'ordine pubblico e, per l'effetto, revocare il decreto n. 681/2021 del 15/03/2021 RG n. 67/2021 emesso dalla Corte d'Appello di Venezia.*

*In ogni caso: spese e compensi di causa interamente rifiusi.*

*In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutti i propri mezzi istruttori già indicati.*

per la convenuta:

*- Respingere integralmente l'opposizione, confermando il Decreto n. 681/2021 di codesta Ecc.ma Corte d'Appello;*

*- In via subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione in relazione al Lodo II, ridurre la condanna alle spese ivi contenuta della*





*misura che si ritenga eccessiva, confermando per il restante importo la statuizione arbitrale sulla rifusione delle spese, ed accordando pertanto l'esecuzione del Lodo II limitatamente a tale importo.*

*- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il 9 agosto 2018, 360 Rent s.r.l. presentava domanda di arbitrato presso il Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie (ICDR) con sede in Indiana (USA), chiedendo che Steak 'N' Shake International s.a.r.l. fosse condannata a corrisponderle, in conseguenza dell'inadempimento di un contratto di franchising concluso il 31 luglio 2015, la somma di \$ 3.884.449,10.


Steak 'N' Shake International s.a.r.l. si opponeva alla pretesa e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di royalties.

L'arbitro, con un primo lodo del 5 giugno 2020, rigettava la domanda di Rent s.r.l., condannandola a corrispondere a controparte \$ 61.166,23 per royalties. Seguiva il lodo definitivo del 15 settembre 2020, che regolava le spese del procedimento, condannando 360 Rent s.r.l. al pagamento di \$ 401.920,03 per spese legali sostenute da controparte, nonché al pagamento del compenso dell'arbitro.

Su ricorso di Steak 'N' Shake International s.a.r.l., la Corte di Appello di Venezia emetteva il decreto n. 681/2021, depositato il 15 marzo 2021, che dichiarava l'efficacia nella Repubblica Italiana dei due lodi.

360 Rent s.r.l. proponeva opposizione ex art. 840 c.p.c. con atto di citazione del 13 aprile 2021, sostenendo che entrambi i lodi contenevano disposizioni contrarie all'ordine pubblico economico italiano: il primo perché l'arbitro aveva ommesso di considerare che il contratto di franchising contrastava con la legge n. 129/2004 (in quanto non riportava l'indicazione dell'avvenuta sperimentazione sul mercato italiano della





formula commerciale del franchisor, richiesta dall'art. 3, 2° co., l. n. 129/2004, e neppure l'indicazione dell'ammontare degli investimenti che l'affiliato doveva sostenere prima dell'inizio dell'attività, prevista dall'art. 3, 4° co., l. n. 129/2004); il secondo poiché le spese legali erano state liquidate, in violazione degli artt. 23 e 25 Cost., senza un "ancoraggio normativo".

L'attrice chiedeva che il decreto n. 681/2021 della Corte di Appello fosse revocato.

Si costituiva in giudizio Steak 'N' Shake International s.a.r.l., chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, qualora l'opposizione fosse stata accolta con riferimento al secondo lodo, domandando che la condanna alle spese fosse ridotta a un importo ritenuto non eccessivo.

Steak 'N' Shake International s.a.r.l. sosteneva che il contratto era regolato dalla legge statunitense, scelta dai contraenti, e che le disposizioni contenute nella legge italiana sul franchising non erano da considerarsi "norme di applicazione necessaria" o principio di ordine pubblico internazionale, e comunque non erano state violate (l'art. 3, 2° co., non richiedeva che la formula fosse sperimentata in Italia; il franchisor aveva fornito i dati finanziari che ricadevano nella sua sfera di controllo).

Quanto al secondo lodo, l'opposta affermava che le spese erano state quantificate dall'arbitro sulla base della nota spese e dell'affidavit di congruità, giudicando la tariffa oraria e la quantità di ore impiegate ragionevoli sulla base della prassi del foro e dell'incarico svolto.

Le parti precisavano le conclusioni per l'udienza del 16 febbraio 2023, sostituita dal deposito di note scritte come disposto con decreto 1-13 dicembre 2022, e la Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza





dei termini concessi per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

**1.** Con il primo motivo di opposizione, 360 Rent s.r.l. si duole del fatto che l'arbitro, nel lodo del 5 giugno 2020, abbia ommesso di rilevare la contrarietà del contratto di franchising alla legge italiana (l. n. 129/2004). In particolare, il contratto non riportava l'indicazione dell'avvenuta sperimentazione sul mercato italiano della formula commerciale del franchisor (richiesta dall'art. 3, 2° co., l. n. 129/2004) e non riportava l'indicazione dell'ammontare degli investimenti che l'affiliato avrebbe dovuto sostenere prima dell'inizio dell'attività commerciale (richiesta dall'art. 3, 4° co., l. n. 129/2004).

L'arbitro ha escluso l'inadempimento di Steak 'N' Shake International s.a.r.l. e conseguentemente rigettato la domanda risarcitoria. Al contempo, l'arbitro ha accolto la domanda di Steak 'N' Shake International s.a.r.l., che richiedeva il pagamento di royalties contrattuali. Con riferimento a tale condanna, l'opponente nulla osserva; mentre, in relazione all'inadempimento del franchisor, escluso dall'arbitro, 360 Rent s.r.l. individua nelle disposizioni del citato art. 3 principi di ordine pubblico economico, che impedirebbero la delibazione del lodo.

**1.1.** Ciò premesso, si osserva che al contratto si applicava la legge dello Stato dell'Indiana (USA), in quanto scelta dai contraenti (v. art. 15, sezione 15.1., del contratto), con conseguente esclusione dell'applicabilità della l. n. 129/2004. L'arbitro unico, avente sede nell'Indiana, ha così applicato, nella risoluzione della controversia, le norme contrattuali e la legge dello Stato dell'Indiana (v. doc. 2 allegato all'atto di citazione).





L'opponente non contesta l'applicazione della legge dello Stato dell'Indiana, ma la contrarietà della decisione a principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano.

L'assunto dell'opponente non è condivisibile.

L'art. 3 della l. n. 129/2004 contiene disposizioni a tutela dell'affiliante, considerato contraente debole, ma non per questo esprime principi di ordine pubblico.

S'intende, per ordine pubblico, l'insieme dei principi desumibili dalla Costituzione e fondanti l'intero assetto ordinamentale.


In particolare, la categoria dell'ordine pubblico c.d. economico è costituita da tutti quei principi di diritto che caratterizzano il sistema economico italiano, ricavabili dagli artt. 41 e ss. Cost.: libertà di iniziativa economica, necessità del rispetto dell'utilità sociale e della dignità umana, tutela della proprietà privata, ecc.

Gli obblighi informativi di cui all'art. 3 della l. n. 129/2004 sono invece parte di un'articolata disciplina positiva di uno specifico contratto concluso da imprenditori. Con tali obblighi (ed altre disposizioni della medesima legge) il legislatore, preso atto della diffusione di tale tipo di accordi commerciali, ha inteso apprestare una soluzione di equilibrio tra esigenze di tutela del contraente, tendenzialmente più debole, e il principio dell'autonomia contrattuale (in base al quale, come principio generale, spetta alle parti regolare il contenuto dell'accordo).

Tale disciplina non è l'unica compatibile con il nostro ordinamento: sono infatti ipotizzabili, senza alcun *vulnus* di principi costituzionali, regole dal diverso contenuto, che per l'appunto non prevedano l'obbligo del franchisor di comunicare alla controparte i risultati della sperimentazione di precedenti affiliazioni e i presumibili costi per avviare l'attività economica.








Anche il dovere di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) non esige un generalizzato obbligo di trasmissione di informazioni acquisite nell'ambito della propria attività d'impresa, ed anzi l'ordinamento nazionale di regola tutela, talvolta anche con sanzioni penali, la riservatezza di tali informazioni. Pertanto, fermo il divieto di comportamenti contrari a buona fede o addirittura fraudolenti, rimane nella discrezionalità del legislatore individuare le fattispecie alle quali è opportuno garantire un equilibrio informativo di partenza, ponendo a carico di uno dei contraenti l'obbligo di comunicare alla controparte informazioni acquisite, utili per la valutazione di convenienza dell'affare, tenendo peraltro conto, nella concreta determinazione dell'oggetto di tale obbligo, dell'interferenza della disposizione con la libertà di iniziativa economica.

Pertanto, non può dirsi che gli obblighi informativi della legge nazionale sul franchising caratterizzino in modo indefettibile il nostro ordinamento giuridico e siano espressione di un principio di ordine pubblico economico.

Ed invero l'opponente non spiega le ragioni per cui vede negli obblighi in esame l'espressione di principi di ordine pubblico, limitandosi ad affermare che vi è stata "la violazione di una norma imperativa e la conseguente nullità del contratto" (pag. 12 dell'atto di citazione), sovrapponendo così piani diversi: l'inderogabilità delle norme, che presuppone l'applicabilità della legge italiana, e il rispetto dell'ordine pubblico, quale limite al riconoscimento dei lodi stranieri. E' evidente - per quanto sopra detto - che l'ordine pubblico non è la somma delle norme imperative, cioè inderogabili, della legge italiana, bensì l'insieme dei principi costitutivi dell'ordinamento.





1.2. Deve poi dirsi che l'ordine pubblico, il contrasto con il quale impedirebbe il riconoscimento in Italia del lodo pronunciato all'estero, non può essere utilizzato come strumento per una rivalutazione del merito della decisione.

Infatti, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, *“il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico deve essere riscontrato con riferimento alla parte dispositiva, nella quale si compendia il decisum della pronuncia arbitrare e, anche se, a tal fine, è consentito prendere in esame il contenuto del lodo, ciò non può mai tradursi in un controllo sulla motivazione, il quale darebbe corso a quel riesame nel merito categoricamente escluso dalla Convenzione”* (Cass. civ. ord. 2 febbraio 2022 n. 3255; Cass. civ. ord. 21 ottobre 2021, n. 29429; Cass. civ. sent. 8 aprile 2004, n. 6947).

L'art. 5 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con la l. n. 62 del 1968) prevede, per favorire la circolazione dei lodi stranieri, un meccanismo di riconoscimento-esecuzione, recepito dagli articoli 839-840 c.p.c., che non lascia al giudice un margine di controllo sul merito della decisione adottata in sede arbitrare.

Pertanto, compete al giudice una verifica soltanto estrinseca e perciò limitata al contenuto precettivo della statuizione, sebbene da intendersi alla luce della motivazione del lodo. La verifica di contrarietà all'ordine pubblico non può in nessun caso tradursi in un controllo sulla motivazione del provvedimento, nel qual caso si darebbe corso a quel riesame del merito che la Convenzione, e quindi gli articoli 839-840 c.p.c., hanno inteso escludere.

Ha perciò evidenziato la Suprema Corte che *“deve in conclusione tenersi per fermo che la contrarietà all'ordine pubblico deve emergere*







*immediatamente dalla lettura del dispositivo, inteso nel senso indicato, e cioè alla complessiva luce del lodo, e non certo, mediamente, dal raffronto tra il lodo ed il materiale istruttorio considerato dagli arbitri, né tantomeno tra il lodo e dati fattuali di cui gli arbitri neppure disponevano; né, in sede di riconoscimento-esecuzione, il giudice può rilevare meri errores in iudicando, o errores in procedendo, commessi dagli arbitri, sindacare il percorso motivazionale, rimettere in discussione la ratio decidendi adottata dagli arbitri a sostegno della sentenza arbitrale” (così in motivazione Cass. civ. Cass. civ. ord. 2 febbraio 2022 n. 3255).*


Si è già detto che la decisione, di cui 360 Rent s.r.l. si lamenta, riguarda il rigetto della domanda risarcitoria per l’asserito inadempimento del franchisor. Stando alla parte dispositiva – per l’appunto il rigetto di tale domanda risarcitoria – letta congiuntamente alla motivazione, che ha escluso una violazione del contratto da parte del franchisor, non è prospettabile alcuna contrarietà con principi di ordine pubblico, trattandosi di decisione assumibile anche dal giudice nazionale, ogniqualvolta escluda che vi sia stato inadempimento.

**2.** Il secondo motivo di opposizione concerne le spese liquidate con il lodo definitivo, della cui eccessività 360 Rent s.r.l. si lamenta, affermando la contrarietà della statuizione ai principi costituzionali.

Anche questo motivo non è condivisibile.

Inconferente è il richiamo, peraltro non argomentato, agli artt. 23, 25 e 2 Cost., atteso che la regola presente nel regolamento arbitrale, secondo cui la parte può essere tenuta a pagare “le spese, se ragionevoli, per l’assistenza legale e le altre spese sostenute dalle parti” (art. 34 del regolamento: doc. 7 fasc. attrice-opponente), non si discosta da quelle





dell'art. 91 e ss. c.p.c., ed in particolare dal c.d. principio di soccombenza.

Poiché la statuizione sulle spese non è stata motivata da un intento punitivo o comunque sanzionatorio, ma da un giudizio di ragionevolezza, ossia di congruità delle spese esposte da Steak 'N' Shake International s.a.r.l. (che ha pur sempre dovuto resistere a una richiesta di condanna risarcitoria di \$ 3.884.449,10), la sua asserita contrarietà all'ordine pubblico si risolve in un'inammissibile tentativo di revisione del merito della decisione.

**3.** Per le ragioni sopra esposte l'opposizione dev'essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi del d.m. n. 147/2022, considerato il valore indeterminato della controversia, la sua bassa complessità e l'assenza di una fase istruttoria.


Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'opponente di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civili n. 807/2021 r.g. promossa con atto di citazione da 360 Rent s.r.l. (attrice - opponente) nei confronti di Steak 'N' Shake International s.a.r.l. (convenuta - opposta), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- 1) rigetta l'opposizione al decreto n. 681/2021 della Corte di Appello di Venezia;





- 2) condanna 360 Rent s.r.l. a rifondere a Steak 'N' Shake International s.a.r.l. le spese processuali, che liquida in Euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- 3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'attrice opponente di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

Venezia, 11 maggio 2023.

Il Presidente  
(dott.ssa Caterina Passarelli)

Il consigliere estensore  
(dott. Alessandro Rizzieri)

Arbitrato in Italia

